

Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Adriano Sorci
adrianosorci@integraassociati.it

Dott. Federico Sorci
federicosorci@integraassociati.it

Dott. Giovanna Sollitto
giovannasollitto@integraassociati.it

Avvocati

Avv. Alessandro Sorci – Patrocinante in Cassazione
alessandrosorci@integraassociati.it

Avv. Matteo Schippa
matteoschippa@integraassociati.it

Consulenti del Lavoro

Dott. Elisa Eracli
elisaeracli@integraassociati.it

Segreteria

Paola Lucertini
segreteria@integraassociati.it



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Studio Integra

Associazione professionale

Strada Pian della Genna n. 19
06128 Perugia
Tel. 075 500.47.95 – 075 501.89.00
Fax 075 501.89.00

Via Sacco e Vanzetti n. 25/B
06063 Magione (PG)
Tel. 075 84.31.04
Fax 075 84.17.80

www.integraassociati.it
info@integraassociati.it

C.F. e P. IVA 02710510542

Newsletter – Dicembre 2017

Scheda carburante

Dal primo luglio 2018 non potrà più utilizzarsi la scheda carburante per i soggetti titolari di partita Iva relativamente ai mezzi aziendali, sia per quelli esclusivamente strumentali, sia per quelli a deducibilità ridotta.

Da tale data, infatti, le spese di carburante per autotrazione saranno, infatti, deducibili solo se sostenute mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del Dpr 29 settembre 1973 n. 605.

Analoga disposizione è prevista anche ai fini dell'Iva. Il successivo comma 923 interviene anche sull'articolo 19 bis¹ del Dpr 633/72, prevedendo che «l'avvenuta effettuazione dell'operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate».

Compensazione credito IVA

La nuova dichiarazione Iva, il cui modello e le cui istruzioni sono state pubblicate in bozza il 22.12.2017, consente la compensazione libera del credito Iva solamente per importi non superiori ad euro 5.000. Sopra tale limite, per compensare "orizzontalmente", è infatti richiesto il visto di conformità sulla dichiarazione. La compensazione del credito Iva superiore ad euro 5.000 è possibile a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. La dichiarazione IVA per il 2017 è presentabile dal 1° febbraio al 30 aprile 2018.

Compensazioni a rischio blocco

Dal 1° gennaio 2018 entra in scena un rischio di blocco sugli F24 presentati con compensazioni di crediti e debiti. L'Agenzia delle Entrate potrà sospendere, fino a un massimo di 30 giorni, l'esecuzione dei versamenti effettuati tramite modelli di pagamento che contengano compensazioni in tutti i casi in cui la posizione presenti profili di rischio, al fine di controllare la legittimità dell'uso del credito. La sospensione potrà riguardare non solo le deleghe con saldo a zero ma anche quelle con saldo finale a debito trattandosi di una disposizione che si applica in tutti i casi in cui il modello di pagamento presenti una compensazione, a prescindere dal risultato finale. La norma completa l'attuale piano di controlli per indebite compensazioni puntando ad intercettare preventivamente eventuali irregolarità evitando così di intraprendere successive azioni di recupero dall'esito incerto.

La disposizione prevede che l'esecuzione del pagamento del modello F24 potrà essere sospesa al fine di consentire i controlli preventivi da parte dell'Agenzia. Laddove da questi controlli non emergano anomalie e in ogni caso trascorsi 30 giorni dall'invio del modello di pagamento la delega verrà sbloccata dalle Entrate e la tempestività del pagamento sarà assicurata del fatto che il versamento sarà considerato come effettuato alla originaria data di invio del modello F24. In pratica, quindi, il blocco in questione non potrà superare 30 giorni dal momento in cui viene presentato il modello F24. Laddove l'esito del controllo dovesse condurre, invece, ad un risultato negativo, i versamenti e le compensazioni indicati nelle delega non saranno considerati effettuati, con tutte le conseguenze del caso in tema sanzionatorio fermo restando che, ovviamente, il contribuente potrà comunque regolarizzare il versamento omesso facendo ricorso al ravvedimento operoso.

La norma non definisce l'ambito applicativo dei nuovi controlli in quanto è demandato a un provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate, il compito di stabilire i criteri e le modalità di attuazione della nuova disposizione.

Al riguardo sarà importante comprendere cosa debba intendersi esattamente con la locuzione "profili di rischio", in relazione ai quali sarà possibile disporre da parte delle Entrate, il blocco della compensazione e quindi l'annullamento dell'F24.

Si legge nella relazione di accompagnamento che, ad esempio, potranno presentare profili di rischio le seguenti operazioni:

- l'utilizzo del credito in compensazione da parte di un soggetto diverso dal titolare del credito stesso;
- le compensazioni di crediti che, in base a quanto indicato nel modello F24, sono riferiti ad anni d'imposta molto anteriori rispetto all'anno in cui è stata effettuata l'operazione;
- i crediti utilizzati in compensazione ai fini del pagamento di debiti iscritti a ruolo.

Auto aziendali, aumenti dal 3 al 4% per la tassazione del fringe benefit

Aumenti del 3 e 4% nella tassazione delle auto aziendali date come fringe benefits. Le tariffe annuali dei costi chilometrici di esercizio delle autovetture e dei motocicli, elaborate dall'Acì e necessarie per calcolare nel 2018 il fringe benefit tassato, anche ai fini previdenziali, in capo ai dipendenti (o amministratori) per l'utilizzo personale delle autovetture aziendali a loro assegnate, sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, supplemento ordinario n. 63.

Le tariffe sono approvate dall'Acì entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicate al Ministero delle finanze, il quale le pubblica entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo.

Sono raggruppate in tabelle, che distinguono gli autoveicoli in produzione da quelli fuori produzione e riguardano tutti i modelli di autoveicoli a benzina, a gasolio, a benzina-gpl, benzina-metano o metano esclusivo, a quelli elettrici, ibridi e ibridi plug-in. Un'ultima tabella riguarda i motoveicoli. Per ciascun mezzo, nell'ultima colonna, viene riportato il valore del "fringe benefit annuale" da tassare, corrispondente al 30% di 15.000 chilometri, moltiplicato per la tariffa Acì, calcolata su questa distanza forfettaria.

Integra

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Compenso in natura

Per le autovetture, gli autoveicoli per trasporto promiscuo (persone e cose), gli autocaravan (articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), i motocicli e i ciclomotori “concessi in uso promiscuo” (aziendale e personale), infatti, il valore del compenso in natura (per l’uso personale) da assoggettare a Irpef e ad addizionali è pari al 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali Aci (Automobile club d’Italia), al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente (articolo 51, comma 4, lettera a, Tuir).

Gli autoveicoli in uso promiscuo sono quelli messi a disposizione dal datore di lavoro al dipendente non soltanto per l’attività lavorativa, ma anche per fini personali. In sostanza, il veicolo, intestato al datore di lavoro (azienda o professionista), viene lasciato al dipendente in libero uso, anche fuori dall’orario di lavoro. Questo utilizzo personale viene considerato un compenso in natura e quindi deve essere tassato. La norma considera, per convenzione, che l’autovettura percorra 15.000 chilometri all’anno e che una parte di questa percorrenza sia riferita agli utilizzi personali del dipendente. Questo uso privato viene valorizzato tramite le tariffe elaborate dell’Aci. Nel cedolino del dipendente l’importo della retribuzione in natura non viene sommato a quello della retribuzione ordinaria, solo ai fini del calcolo delle trattenute fiscali e previdenziali.

La tassazione del fringe benefit dovrebbe avvenire con frequenza mensile, in quanto i sostituti d’imposta devono operare le ritenute d’acconto sui compensi in natura in ciascun periodo di paga. Il periodo di paga costituisce un criterio pratico per la commisurazione dell’imposta da prelevare per quanto più possibile in coincidenza col momento di percezione del reddito, in vista della tassazione di conguaglio di fine anno o, se antecedente, di fine rapporto di lavoro (circolare 23 dicembre 1997, n. 326, paragrafo 3.3.).

Base imponibile previdenziale

Considerando l’unificazione della base imponibile previdenziale e di quella fiscale apportata dal decreto legislativo n. 314/97, il metodo di valorizzazione della retribuzione in natura previsto dal Tuir si applica anche per determinare l’imponibile previdenziale.

Rimborso da parte del dipendente

Il reddito in natura tassato deve essere al netto degli importi eventualmente trattenuti al dipendente o all’amministratore, cioè all’importo della tariffa Aci, moltiplicata per i 4.500 km, deve essere tolto l’eventuale corrispettivo pagato al datore di lavoro per l’utilizzo personale del veicolo, importo che rimborsa in tutto o in parte il costo sostenuto dall’impresa o dal professionista. Per pagare la fattura del rimborso, il dipendente o l’amministratore può effettuare un vero e proprio versamento al datore di lavoro oppure quest’ultimo può trattenere l’importo direttamente dalla busta paga.

Il fringe benefit da tassare viene ridotto del totale della fattura emessa dal datore (cioè al lordo dell’Iva), solo se quest’ultima è pagata nell’anno (non è sufficiente la semplice emissione del documento Iva). Se il corrispettivo annuo pagato dal dipendente (comprensivo dell’Iva) è pari o superiore al potenziale compenso in natura, il benefit viene azzerato e non viene assoggettato a contribuzione e a ritenute.

Periodo di assegnazione ad uso promiscuo

A differenza di quanto accade ai fini della deduzione del 70% delle spese e gli altri componenti negativi dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti, che impone che questa assegnazione si abbia “per la maggior parte del periodo d’imposta” (più di 183 giorni l’anno) (articolo 164, comma 1, lettera b-bis, Tuir), quest’ultima condizione non è necessaria per il calcolo della tassazione del fringe benefit in capo al dipendente.

Quindi, la tassazione del compenso in natura scatta anche se l'auto viene assegnata al lavoratore in uso promiscuo per periodi più brevi. In questi casi, il calcolo dell'imponibile va fatto esclusivamente per quei giorni di utilizzo promiscuo. In pratica, l'importo annuale del fringe benefit indicato nella tabella Aci, va ragguagliato al periodo dell'anno durante il quale viene concesso l'uso promiscuo del mezzo al dipendente. Devono essere conteggiati i "giorni per i quali il veicolo è assegnato, indipendentemente dal suo effettivo utilizzo" (circolare 19 gennaio 2007, n. 1/E, paragrafo 17.1).

Per la deduzione in capo al datore di lavoro del 70% dei costi, invece, è necessaria l'assegnazione per la "maggior parte del periodo d'imposta", cioè per più di 183 giorni l'anno, corrispondente alla metà più uno dei giorni che compongono il periodo d'imposta del datore di lavoro (circolare 10 febbraio 1998, n. 48/E, paragrafo 2.1.2.1).

Beni o servizi accessori

Gli altri eventuali beni o servizi accessori che vengono forniti, gratuitamente o meno, dal datore di lavoro al dipendente, come, ad esempio, il box per la custodia del veicolo, devono essere valutati separatamente ai fini della determinazione dell'importo da tassare come reddito in natura (circolare 23 dicembre 1997, n. 326).

Utilizzo solo personale da parte del dipendente o amministratore

Se il veicolo viene concesso esclusivamente per l'uso personale o familiare del dipendente o dell'amministratore, ad esempio, "soltanto per recarsi al lavoro e per gli ulteriori usi personali", per determinare il fringe benefit da tassare è necessario basarsi sul "valore normale del bene" (articolo 9, Tuir; circolare 23 dicembre 1997, n. 326, paragrafo 2.3.2.1), quindi, quantificando il benefit in base ai chilometri percorsi effettivamente e al valore di mercato del noleggio del tipo di automezzo utilizzato. Se viene versato all'impresa una somma per l'uso dell'auto, questo importo (comprensivo dell'Iva) deduce il compenso in natura e se queste somme sono pari o superiori a quest'ultimo, non scatta la tassazione, in quanto non vi è alcun fringe benefit.

In capo alla società, se il veicolo viene concesso esclusivamente per l'uso personale o familiare del dipendente o dell'amministratore, si può dedurre il 100% dei costi nel limite del compenso in natura assoggettato ad imposizione in capo al dipendente o all'amministratore (articolo 95, commi 1 e 5, Tuir), mentre la parte eccedente è indeducibile.

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Tempi più brevi per l'erogazione dei rimborsi IVA

Con l'art. 1 comma 4-bis del DL 50/2017 (conv. L. 96/2017) è stata prevista, dal 1° gennaio 2018, una modalità più snella di erogazione dei rimborsi da conto fiscale, poiché questi ultimi saranno pagati direttamente ai contribuenti dall'agente della riscossione, mediante la struttura di gestione di cui all'art. 22 comma 3 del DLgs. 241/97, eliminando alcuni passaggi autorizzativi intermedi.

Al riguardo, ai sensi dell'art. 1 comma 4-ter del DL 50/2017, è stato emanato il DM 22 dicembre 2017 (non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale), il quale ha stabilito gli adempimenti e i connessi scambi di informazioni che la Struttura di gestione e gli Uffici delle Entrate e degli agenti della riscossione devono effettuare per il pagamento dei rimborsi in conto fiscale. In sintesi, viene previsto un flusso informativo diretto tra Agenzia delle Entrate e agente della riscossione, deputato a erogare le somme.

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 306408 del 29 dicembre 2017 ha quindi definito le modalità di trasmissione dei flussi informativi e approvato le specifiche tecniche relative al colloquio tra l'Agenzia delle Entrate e gli agenti della riscossione ai fini dell'acquisizione dei rimborsi in conto fiscale.

Dalla lettura del provvedimento si comprende che l'ambito di applicazione della nuova disciplina di erogazione dei rimborsi è relativo alla generalità dei rimborsi fiscali e lascia intendere che la nuova procedura riguardi tutti i rimborsi ancora da erogare al 1° gennaio 2018, inclusi quelli in corso di esecuzione.

In un primo tempo, si era ipotizzato che la procedura “accelerata” di erogazione dei rimborsi riguardasse esclusivamente l’IVA relativa ad operazioni con il meccanismo dello split payment (in questo senso, il Servizio studi del Senato allegato al DL 50/2017). La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27/2017 (§ 8), però, già evidenziava come la nuova procedura di esecuzione dei rimborsi da conto fiscale *ex art. 1 comma 4-bis* del DL 50/2017 assumesse “carattere generale”.

Si possono comunicare le dimissioni volontarie anche attraverso un’app

Dal 2 gennaio 2018 è disponibile l’app “Dimissioni Volontarie”, realizzata per dispositivi Android e Apple, per consentire di comunicare le dimissioni volontarie e le risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro, con rapidità e in sicurezza, anche da tablet e smartphone.

In virtù dell’art. 26 del DLgs. 151/2015 – attuato dal DM 15 dicembre 2015 – dal 12 marzo 2016, le dimissioni e la risoluzione consensuale devono essere presentate esclusivamente con modalità telematiche, tramite l’apposito modulo, reperibile in una sezione del sito www.lavoro.gov.it.

Sono esclusi:

- i rapporti alle dipendenze delle P.A.;
- i rapporti di lavoro domestico e marittimo;
- i recessi delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri disciplinati dall’art. 55, comma 4 del DLgs. 151/2001, per i quali continua a essere necessaria la convalida presso l’Ispettorato territoriale del Lavoro competente;
- i recessi intervenuti in una sede “protetta” *ex art. 2113*, comma 4 c.c. (ossia in sede giudiziale o in sede amministrativa, dinnanzi alla Commissione di conciliazione istituita presso l’ITL, ovvero in sede sindacale o arbitrale);
- i recessi interventi avanti alle Commissioni di certificazione;
- i recessi effettuati in regime di libera recedibilità, quali quelli dai rapporti di lavoro per cui sia in corso il periodo di prova.

Negli altri casi, invece, per la generalità dei lavoratori subordinati, l’utilizzo della procedura telematica di comunicazione rappresenta l’unica “forma tipica” utile a dare efficace la propria volontà di recedere.

Gli stessi possono scegliere di:

- provvedere alla trasmissione del modulo on line autonomamente, se in possesso del PIN INPS dispositivo o, in alternativa, delle credenziali SPID (il Sistema pubblico di identità digitale, introdotto sulla piattaforma dei servizi del Dicastero dallo scorso 19 maggio 2017);
- ricorrere all’assistenza di uno dei soggetti abilitati (patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali, Commissioni di certificazione, consulenti del lavoro, sedi territoriali competenti dell’Ispettorato nazionale del lavoro).

Ora, l’accesso alla procedura ministeriale è possibile anche attraverso la nuova app, che permette di inviare il modulo al datore di lavoro con pochi passaggi on line.

A tal fine – si specifica – i cittadini devono essere in possesso di SPID, mentre i soggetti abilitati possono utilizzare le proprie credenziali di accesso al portale dei servizi del Ministero.

Integra

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Detrazione per interventi sul risparmio energetico “qualificato”

La legge di stabilità 2018 ha prorogato al 31 dicembre 2018, con qualche importante eccezione, le detrazioni Irpef e Ires del 65% per gli interventi sul risparmio energetico “qualificato”, in quanto ha ridotto al 50% il bonus per le l’acquisto e posa di finestre comprensive di infissi, di impianti di climatizzazione invernale con generatori a biomasse e di schermature solari. In quest’ultimo caso, è stata diminuita da 60.000 euro a 30.000 euro anche la detrazione massima possibile. Per la riqualificazione energetica di parti comuni condominiali il bonus del 70% e 75% rimane invece sino a fine 2021, senza variazioni.

Per il 2018 è stata ridotta al 50% anche la detrazione per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, la quale, comunque, spetterà solo se l’impianto avrà un’efficienza di prodotto almeno di classe A (regolamento Ue 18 febbraio 2013, n. 811/2013).

Solo per il 2018, è stata introdotta una nuova detrazione del 65% (limite massimo di detrazione di 100.000 euro) per la sostituzione di impianti con micro-cogeneratori, che conducano a un risparmio di energia primaria (Pes) di almeno il 20 per cento.

Interesse legale

Dal 1 °.1.2018 la misura del tasso di interesse legale è passata dallo 0,10% allo 0,30% annuo.

BANDO INAIL ISI

Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

OBIETTIVO

Incentivare le imprese a realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

DESTINATARI

I soggetti destinatari dei contributi sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte al Registro delle Imprese.

PROGETTI AMMESSI E AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

Sono ammessi a contributo progetti ricadenti in una delle seguenti tipologie:

PROGETTI AMMESSI	% CONTRIBUTO	CONTRIBUTO MIN/MAX
ASSE 1: Progetti di investimento	65%	5.000,00/130.000,00
ASSE 1: Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale	65%	
ASSE 2: Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC)	65%	
ASSE 3: Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto	65%	2.000,00/50.000,00
ASSE 4: Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (CODICE ATECO 2007: C16 settore legno, e materiali ceramici C23.2, C23.3, C23.4)	65%	
ASSE 5: Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli	40% tutte le imprese agricole 50% giovani agricoltori	1.000,00/60.000,00

Le imprese possono presentare un solo progetto per una sola unità produttiva, riguardante una sola tipologia tra quelle sopra indicate.

SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO

Sono ammesse a contributo le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, le eventuali spese accessorie o strumentali funzionali alla realizzazione dello stesso e indispensabili per la sua completezza, nonché le eventuali spese tecniche, entro dei limiti precisati.

Le spese per essere ammesse devono essere sostenute dal 01/06/2018.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Dal 19/4/2018 al 31/5/2018.

SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA E L'UTILIZZO DELLE FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE

Soggetti Beneficiari

Possono accedere alle agevolazioni le grandi, medie e piccole imprese e i titolari di partita Iva anche se non iscritti al Registro imprese, con codice principale di attività ATECO 2007:

B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE	I - ATTIVITA' DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE
C - ATTIVITA' MANIFATTURIERE	J - SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
F - COSTRUZIONI	M - ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
G - COMMERCIO ALL'INGROSSO, AL DETTAGLIO, RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI MOTOCICLI	Q - SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE
H - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO	S - ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI

Sono escluse le aziende agricole e le relative attività connesse e le attività di trasformazione dei prodotti agricoli in esito alla quale il prodotto ottenuto rimanga comunque un prodotto elencato nell'Allegato I del Trattato CE.

Interventi ammissibili

Sono ammissibili a contributo gli investimenti finalizzati a perseguire un utilizzo razionale dell'energia e/o autoprodotte energia da fonte rinnovabile quali:

- A) Interventi di riduzione dei consumi termici: Generazione dell'energia termica, Ciclo vapore e/o acqua surriscaldata, Recupero di calore, Contenimento del calore.
- B) Interventi di riduzione dei consumi elettrici: Illuminazione, Gestione della domanda, Condizionamento ambienti e refrigerazione.
- C) Interventi sull'involucro: coibentazione, infissi.
- D) Interventi sul ciclo produttivo
- E) Altri interventi di riduzione dei consumi elettrici/termici
- F) Interventi per l'autoproduzione di energia elettrica/termica da fonti rinnovabili: impianti solari termici, di sfruttamento delle biomasse legnose, solari fotovoltaici, mini-eolici.

L'ammontare degli investimenti ammissibili non può essere inferiore a € 50.000,00.

Tipologie e misura delle agevolazioni

I beneficiari possono scegliere tra Regime ordinario (sovraccosto) o Regime de minimis (spesa sostenuta):

- investimenti delle grandi imprese: 30% della spesa/sovraccosto;
- investimenti delle medie imprese: 40% della spesa/sovraccosto;
- investimenti delle piccole imprese: 50% della spesa/sovraccosto.

L'intensità dell'aiuto può essere incrementata del 5% solo per Campello sul Clitunno, Foligno, Nocera Umbria, Spoleto, Trevi, Narni, Terni (in parte).

Spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti spese sostenute successivamente alla trasmissione della domanda di contributo:

- a) Progettazione e studi: costi per progettazione e direzione lavori, massimo di € 10.000,00 e comunque non superiori al 7% del costo dell'investimento;
- b) Materiali inventariabili: macchinari, impianti, attrezzature, componenti, compreso montaggio ed allacciamento, relativi programmi informatici di gestione degli impianti;
- c) Lavori: opere edili, strettamente connesse e dimensionate, anche dal punto di vista funzionale, agli interventi ammissibili.

Presentazione delle domande: dal 24/01/2018 al 07/02/2018 (procedura valutativa a sportello).

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

BANDO INNOVAZIONE DIGITALE MANIFATTURA – ARTIGIANATO NON ARTISTICO - COMMERCIO

Destinatari

Sono soggetti finanziabili le PMI operanti nella provincia di Perugia nei seguenti settori (cod. Ateco da verificare):

- ATTIVITÀ MANIFATTURIERE: codici compresi fra 10 e 33.20.09
- F COSTRUZIONI: codici compresi fra 41 e 43.99.09
- G COMMERCIO: codici compresi fra 45 e 47.99.20

SOLO SE ARTIGIANI:

- H TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO: codici compresi fra 49 e 49.50.20
- I ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE: codici 56.10.30 e 56.10.41
- J SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE: codici compresi fra 58 e 58.29.00 e fra 62 e 63.99.00
- M ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE: codici compresi fra 74.10.10 e 74.30.00
- Q SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE: codici compresi fra 87.10.00 e 88.99.00
- S ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI: codici compresi fra 94.11.00 e 96.09.09

Caratteristiche dell'investimento

Saranno ammessi al contributo gli investimenti finalizzati all'acquisto di software, hardware o servizi che consentano il miglioramento dell'efficienza aziendale e la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, tale da favorire l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità.

Spese ammissibili

Le spese non dovranno essere inferiori a € 2.000,00 e dovranno riguardare le seguenti spese:

- a) inserimento di metodologie di progettazione automatica collegata col processo produttivo (CAD);
- b) inserimento di tecniche di automazione di fabbrica supportate da elaboratore (CAM);
- c) inserimento di metodologie di controllo globale della qualità del prodotto;
- d) impianti antintrusione: antifurti o allarmi con sistemi di rilevamento satellitare collegati alle centrali di vigilanza; attrezzature per video-sorveglianza; video-protezione con cassetta di registrazione e assimilabili; telecamere collegate direttamente con le centrali delle forze dell'ordine;
- e) software - anche in cloud - che automatizzano il processo di raccolta delle informazioni dei clienti, attuali o potenziali, e la comunicazione con gli stessi (ivi compresi i sistemi c.d. BIG DATA), sistemi di gestione newsletter o i sistemi VoIP;
- f) servizi di promozione del sito: posizionamento sui motori di ricerca
- g) implementazione di pagine aziendali su social network;
- h) realizzazione sistemi di e-commerce: predisposizione del portfolio prodotti, web design, creazione vetrina e schede prodotti, realizzazione gallery fotografiche, predisposizione testi in lingua per i diversi mercati target, produzione di filmati di approfondimento sui prodotti, webinar;
- i) azioni e servizi per sostenere il posizionamento dell'offerta sulle piattaforme e-commerce prescelte; fee di accesso a piattaforme e-commerce;
- j) Servizi AD Words;
- k) Campagne promozionali sui social network;
- l) Spese di consulenza per promozioni sui social e sul web marketing.

Gli investimenti di cui ai punti da f) a k) dovranno essere riconducibili al Brand Umbria attraverso l'inserimento nei siti dei beneficiari del contributo o nella loro campagna promozionale sui social di immagini fotografiche o di video evocative del territorio o dei prodotti dell'Umbria.

Misura del contributo: Il contributo sarà pari al 50%, massimo € 5.000,00, delle spese ammissibili.

Presentazione delle domande: Dal 22/01/2018 al 22/02/2018 con valutazione a sportello.

BANDO DIGITALIZZAZIONE TURISMO – AGROALIMENTARE – ARTIGIANATO ARTISTICO

Destinatari

Sono soggetti finanziabili le PMI operanti nella provincia di Perugia nei seguenti settori (cod. Ateco da verificare):

- TURISMO
- AGRITURISMO
- AGROALIMENTARE
- ARTIGIANATO ARTISTICO

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Caratteristiche dell'investimento

Saranno ammessi al contributo gli investimenti finalizzati all'acquisto di software e l'acquisizione di servizi che consentano lo sviluppo attività di webmarketing e di soluzioni di e-commerce e la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro.

Spese ammissibili

Le spese non dovranno essere inferiori a € 2.000,00 e dovranno essere riconducibili al Brand Umbria attraverso l'inserimento nei siti dei beneficiari del contributo o nella loro campagna promozionale sui social di immagini fotografiche o di video evocative del territorio o dei prodotti dell'Umbria e dovranno riguardare le seguenti spese:

- a) servizi di promozione del sito: posizionamento sui motori di ricerca
- b) implementazione di pagine aziendali su social network;
- c) software - anche in cloud - che automatizzano il processo di raccolta delle informazioni dei clienti, attuali o potenziali, e la comunicazione con gli stessi (ivi compresi i sistemi c.d. BIG DATA), sistemi di gestione newsletter o i sistemi VoIP;
- d) realizzazione sistemi di e-commerce: predisposizione del portfolio prodotti, web design, creazione vetrina e schede prodotti, realizzazione gallery fotografiche, predisposizione testi in lingua per i diversi mercati target, produzione di filmati di approfondimento sui prodotti, webinar;
- e) azioni e servizi per sostenere il posizionamento dell'offerta sulle piattaforme e-commerce prescelte; fee di accesso a piattaforme e-commerce;
- f) Servizi AD Words;
- g) Campagne promozionali sui social network;
- h) Spese di consulenza per promozioni sui social e sul web marketing

Misura del contributo

Il contributo sarà pari al 50%, massimo € 5.000,00, delle spese ammissibili.

Presentazione delle domande

Dal 22/1/2018 al 22/02/2018 con valutazione a sportello.

RIPRISTINO ED IL RIAVVIO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Art. 24 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

Soggetti beneficiari

Micro, Piccole e Medie Imprese:

- già presenti ed operanti nei territori dei comuni colpiti dal sisma, alla data degli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 ottobre 2016, del 30 ottobre 2016 o del 18 febbraio 2017;
- danneggiate dagli eventi sismici (scheda AEDES con esito B, C o E attestante l'inagibilità, anche temporanea e/o parziale degli edifici in cui è condotta l'attività economica.

Settori economici ammessi:

- produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli, fornitura di servizi, commercio e turismo;
- produzione primaria di prodotti agricoli;
- pesca e acquacoltura.

Programmi ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative che prevedono programmi di spesa non superiori a 30.000 euro, avviati successivamente alla data della dichiarazione di inagibilità.

Le spese ammesse sono:

- attrezzature, macchinari, impianti e allacciamenti ivi inclusi mezzi mobili purché strettamente necessari e correttamente dimensionati in base al ciclo di produzione. Per il settore dei trasporti sono escluse le spese relative all'acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto;
- beni immateriali ad utilità pluriennale, ad eccezione di brevetti licenze e marchi;
- lavori edili di manutenzione ordinaria entro il limite massimo del dieci per cento del valore degli investimenti ammessi.

Il programma di spesa di importo pari o superiore ad Euro 10.000,00 può prevedere che una quota non superiore al 50% delle spese di investimento programmate sia destinata al finanziamento del circolante:

- a) materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti;
- b) utenze e canoni di locazione per immobili;
- c) acquisizione di garanzie assicurative funzionali all'attività finanziata.

Agevolazioni concedibili

Finanziamento agevolato senza interessi, senza garanzie, di importo pari al 100% della spesa ammissibile, della durata massima di 10 anni, oltre un periodo di preammortamento della durata massima di 3 anni.

Presentazione delle domande

Esclusivamente per via elettronica, con procedura valutativa a sportello.
In attesa della convenzione tra Ministero e soggetto gestore.

BANDO FIERE

E' stato riaperto il bando FIERE 2017 per le aziende che hanno partecipato nel 2017 alle fiere di cui all'elenco allegato.

L'agevolazione è riservata alle PMI con sede legale e/o operativa in Umbria.

L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto nella misura del 50% (massimo 10.000,00 euro).

PRESENTAZIONE: dal 18/12/17 al 12/01/18, salvo esaurimento fondi.

Restiamo a Vs. disposizione per approfondimenti.

Cordiali saluti.

MARCHI+3

Agevolazioni per la registrazione di marchi dell'Unione Europea e internazionali

Il bando riservato alle PMI con sede legale e operativa in Italia che abbiano ottenuto la pubblicazione della domanda di registrazione del loro marchio sul Bollettino dell'EU IPO e/o sul registro internazionale dell'OMPI (Romarin). La pubblicazione deve decorrere dal 01/06/2016 o comunque prima della domanda di agevolazione.

MISURA A)

Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell'Unione Europea presso EU IPO

- Progettazione del nuovo marchio
- Assistenza per il deposito
- Ricerche di anteriorità
- Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in caso di opposizione/rilievi seguenti al deposito della domanda di registrazione
- Tasse di deposito presso EU IPO

80% delle spese ammissibili sostenute. Importo massimo dell'agevolazione: € 6.000 per ciascuna domanda di marchio depositata presso EU IPO.

MISURA B)

Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI

- Progettazione del nuovo marchio nazionale/EU IPO
- Assistenza per il deposito
- Ricerche di anteriorità
- Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in caso di opposizione/rilievi seguenti al deposito della domanda di registrazione
- Tasse sostenute presso UIBM o EU IPO e presso OMPI per la registrazione internazionale

80% delle spese ammissibili sostenute. Importo massimo dell'agevolazione:

- € 6.000 per ciascuna domanda di registrazione di marchio depositata presso OMPI che designi un solo Paese;
- € 7.000 per ciascuna domanda di registrazione di marchio depositata presso OMPI che designi due o più Paesi.

90% delle spese ammissibili sostenute per Usa e/o Cina

Importo massimo dell'agevolazione:

- € 7.000 per ciascuna richiesta relativa ad un marchio depositato presso OMPI che designi Usa o Cina
- € 8.000 per ciascuna richiesta relativa ad un marchio depositato presso OMPI che designi Usa e/o Cina e uno o più Paesi

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Per domande di registrazione internazionale depositate prima del 1° giugno 2016 è possibile richiedere agevolazioni solo per le designazioni successive effettuate dopo il 1° giugno 2016; in tal caso l'importo massimo delle agevolazioni è pari a:
- € 2.000,00 per domanda di designazione successiva di un solo Paese depositata presso l'OMPI;
- € 3.000,00 per domande di designazione successiva di due o più Paesi depositate presso l'OMPI.

Presentazione delle domande:

Le domande di agevolazione possono essere presentate a partire dalle ore 9:00 del 07/03/2018 e sino all'esaurimento delle risorse disponibili.

Ciascuna impresa può presentare più richieste di agevolazione, sia per la Misura A sia per la Misura B, fino al raggiungimento del valore complessivo di € 20.000,00.



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO